

**Ai proprietari e conduttori dei terreni ricadenti in
zona delimitata per *Aromia bungii***

e, p.c.
Sua Eccellenza il Prefetto
Prefettura – UTG Roma
protocollo.prefrm@pec.interno.it

MASAF
DISR V – SERVIZIO FITOSANITARIOCENTRALE
PEC: aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it

Comune di Civitavecchia
PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it

Arma dei Carabinieri
Gruppo Carabinieri Forestale Roma
frm43057@pec.carabinieri.it

**Oggetto: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'*Aromia bungii* (Faldermann).
Prescrizioni fitosanitarie per il controllo e contenimento dell'insetto *Aromia bungii***

VISTI i regolamenti (UE) 2016/2031 e 2019/2072 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Aromia bungii* (Faldermann);

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/1702 del 1° agosto 2019 che elenca *Aromia bungii* (Faldermann) fra i venti Organismi da quarantena Prioritari per l'Unione, per i quali il potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato più grave rispetto ad altri organismi nocivi sul territorio dell'Unione;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, concernente le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, ed in particolare l'art. 6, comma 3, per il quale il Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio:

- ai sensi della lettera a), applica le normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;
- ai sensi della lettera e), attua il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;
- ai sensi della lettera g) definisce le aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;
- ai sensi della lettera o) prescrive, sul territorio di competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

VISTA la legge regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente: “Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in

attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19.12.1991 e del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.536”;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02771 del 15/03/2021 con la quale sono state istituite, ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503:

- una “zona focolaio” di infestazione da *Aromia bungii* ricadente nell’area comunale di Civitavecchia e comprendente le pertinenze a verde di una parte delle abitazioni di Via Ugo La Malfa e Via Altiero Spinelli, delimitata in base al criterio espresso dall’art. 6, paragrafo 1, lettera b) della richiamata Decisione di esecuzione 2018/1503, che considera un’area di raggio di metri 100 dalle piante rinvenute infestate dall’organismo nocivo;
- una “zona cuscinetto” che circonda la “zona focolaio” infestata da *Aromia bungii* per una larghezza di almeno 2 km;

VISTO il verbale di accertamento redatto il 21/06/2023 dagli ispettori incaricati del Servizio Fitosanitario Regionale, dal quale si evince che su una pianta di susino, sita a Civitavecchia in Via A. Spinelli, sono stati riscontrati danni e sintomi sospetti ascrivibili al cerambicide *Aromia bungii* e la presenza di un insetto adulto prelevato ed identificato quale organismo nocivo *Aromia bungii*;

CONSIDERATO il grave pericolo derivante dalla diffusione dell’*Aromia bungii* per il popolamento regionale di piante appartenenti al genere *Prunus* spp.;

CONSIDERATO che la decisione (UE) 2018/1503 prevede:

- all’articolo 3, che chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell’organismo specificato ne informa immediatamente l’organismo ufficiale responsabile e fornisce tutte le informazioni pertinenti sulla presenza, o sulla presenza sospetta, dell’organismo specificato. L’organismo ufficiale responsabile registra immediatamente tali informazioni. L’organismo ufficiale responsabile, qualora sia stato informato della presenza o della presenza sospetta dell’organismo specificato, adotta tutte le misure necessarie per confermare tale presenza o presenza sospetta;
- all’articolo 6, comma 1, lettera h), la sorveglianza intensiva con almeno un’ispezione all’anno per verificare la presenza dell’organismo specificato sulle specie di *Prunus* spp., prestando particolare attenzione alla zona cuscinetto dell’area delimitata;

RITENUTO necessario rafforzare la sorveglianza fitosanitaria nelle aree circostanti il sito di ritrovamento di *Aromia bungii* ricadenti nell’area delimitata istituita con determinazione dirigenziale n. G02771 del 15/03/2021, al fine di determinare l’estensione dell’infestazione in atto;

RITENUTO, pertanto, di dover imporre ai proprietari e conduttori dei terreni ricadenti nell’area delimitata istituita con determinazione dirigenziale n. G02771 del 15/03/2021 le seguenti misure fitosanitarie:

- a) obbligo di consentire l’accesso al personale ispettivo del Servizio Fitosanitario Regionale a siti o luoghi privati, da parte dei proprietari dei luoghi suddetti, ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. 21/2022 al fine di consentire la sorveglianza prevista dalla decisione (UE) 2018/1503, articolo 6, comma 1, lettera h);
- b) obbligo di comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale il rinvenimento di piante di *Prunus* spp. con sintomi, quali fori e rosura, ascrivibili all’attività di *Aromia bungii*, ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 19/2021;

CONSIDERATO che, per l’elevato numero dei destinatari e l’urgenza di attuare le misure fitosanitarie obbligatorie nelle aree delimitate, si ritiene che la comunicazione personale del presente provvedimento non sia possibile e sussistano, pertanto, gli elementi per attivare le forme di comunicazione previste dall’art. 21-bis della legge n. 241/90;

RITENUTO che le forme di pubblicità idonee siano la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Civitavecchia e sul sito istituzionale della Regione Lazio, settore agricoltura;

RITENUTO, altresì, che, data l'emergenza in atto, il presente provvedimento abbia carattere cautelare ed urgente e quindi debba essere considerato di immediata efficacia ai sensi della legge n. 241/1990;

SI PRESCRIVE

per quanto in premessa,

ai proprietari e conduttori dei terreni ricadenti nella zona delimitata per *Aromia bungii* del comune di Civitavecchia dalla determinazione dirigenziale n. G14573 del 25/11/2021, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031 e della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018, che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'*Aromia bungii* (Faldermann) l'attuazione delle seguenti misure fitosanitarie:

le seguenti misure fitosanitarie:

- a) obbligo di consentire l'accesso al personale ispettivo del Servizio Fitosanitario Regionale a siti o luoghi privati da parte dei proprietari dei luoghi suddetti, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 21/2022, al fine di consentire la sorveglianza prevista dalla decisione (UE) 2018/1503, articolo 6, comma 1, lettera h);
- b) obbligo di comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale il rinvenimento di piante di *Prunus spp.* con sintomi, quali fori e rosura, ascrivibili all'attività di *Aromia bungii*, ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 19/2021.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio e sull'albo pretorio del Comune di Civitavecchia ed ha efficacia immediata, ai sensi dell'art. 21 bis della legge n. 241/90.

Il presente atto costituisce prescrizione fitosanitaria obbligatoria e, pertanto, la mancata osservanza di quanto prescritto comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro ai sensi dell'art. 55, comma 15 del D.Lgs. n. 19/2021.

A seguito del grave rischio fitosanitario dovuto alla eventuale diffusione della infestazione in atto, in caso di comportamenti impeditivi e dilatori, verrà valutato se ricorrono le fattispecie per una denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 500 e 650 del Codice penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di ricezione del presente atto prescrittivo.

L'ispettore fitosanitario
Dr.ssa Maria Luppino



Il Dirigente dell'Area
Dr.ssa Alessandra Bianchi

Il Direttore regionale ad interim
Dott. Vito Consoli